

**REPUBBLICA ITALIANA**

TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA

SETTORE LAVORO

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice del lavoro di Reggio Emilia, dott. Elena Vezzosi, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa di cui al n.1086/2011 promossa da:

**C. T. G.** elettivamente domiciliato in Modena presso lo studio degli  
Avv. e che lo rappresentano e difendono giusta delega a margine del ricorso

-RICORRENTE -

co n t r o

**F. M.** in qualità di titolare della omonima impresa individuale, con sede in Reggio  
Emilia, rappresentato e difeso dall'Avv. ed elettivamente domiciliato presso lo  
studio di quest'ultimo, in Reggio Emilia in forza di delega in calce alla memoria di costituzione  
e contro

**L. B. Srl.** in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa  
dall'Avv. ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultima, in Reggio  
Emilia in forza di delega in calce alla memoria di costituzione

- CONVENUTI -

**in punto a:** accertamento di rapporto di lavoro subordinato e pagamento somme

**FATTO E DIRITTO**

Con ricorso depositato in cancelleria il 15/9/2011 il sig. **G. C. T.** conveniva in  
giudizio dinanzi al Tribunale di Reggio Emilia quale Giudice del Lavoro la ditta individuale  
**F. M.** in persona del suo omonimo titolare, e la società **L. B. Srl.** quale ditta  
appaltatrice ai sensi dell'art.29 2° comma d.Lgs 276/2003, al fine di accertare la natura subordinata  
del rapporto di lavoro esistito tra il ricorrente e la ditta **F.** dal giugno 2010 al marzo 2011  
con qualifica e mansioni di autista di 3° livello, con conseguente richiesta del pagamento di  
retribuzioni mai corrisposte scaturenti dal rapporto di lavoro per complessivi € 8.134,16, somma cui



doveva essere dichiarata debitrice in solido anche L. [redacted] B. [redacted] Srl in forza dell'appalto di servizio di trasporto esistente con la ditta F. [redacted] avendo per altro il ricorrente effettuato consegne in favore della sola società appaltante.

Il ricorrente esponeva di avere prestatato la propria attività lavorativa per la ditta individuale di F. [redacted] M. [redacted] senza soluzione di continuità, dal giugno 2010 al marzo 2011, con mansioni di autista occupandosi della distribuzione dei prodotti della società L. [redacted] B. [redacted] srl nelle province di Modena, Reggio Emilia e Parma.

L'attività di lavoro era articolata su 5 giorni a settimana (lunedì-venerdì) dalle 7 alle 14.00, e non è mai stata regolarizzata dall'effettivo dato0re di lavoro F. [redacted], che ha consegnato al ricorrente, nel corso del rapporto, solo anticipi in contanti per un totale di € 6.300,00.

Per altro, effettuando il ricorrente consegne esclusivamente in favore di L. [redacted] B. [redacted] Srl, quest'ultima azienda era tenuta in solido, ai sensi del già citato Dlgs 276/2003, all'obbligazione pretesa in giudizio.

F. [redacted] M. [redacted] si costituiva ritualmente, contestando radicalmente in fatto le prospettazioni avversarie, e svolgendo domanda riconvenzionale tesa ad ottenere il risarcimento del danno causato dal C. [redacted] T. [redacted] G. [redacted] ad un automezzo aziendale, l'unica volta in cui a quest'ultimo ne fu concesso l'uso in quanto il proprio risultava incidentato; e del pari si costituiva L. [redacted] B. [redacted] Srl, che eccepiva preliminarmente la carenza di legittimazione passiva in capo alla stessa, e, in fatto, l'inesistenza di qualsivoglia subordinazione.

Nelle successive udienze istruttorie, venivano verbalizzate le dichiarazioni di testimoni, ed esperito senz'esito tentativo di bonaria composizione della lite, all'udienza del 10 gennaio 2014 il Giudice invitava le parti alla discussione orale e decideva con sentenza contestuale che leggeva in udienza all'esito della camera di consiglio.

Il ricorso non è fondato e va respinto.

Va osservato pregiudizialmente che il ricorso avanzato da C. [redacted] T. [redacted] G. [redacted] è talmente laconico e privo dell'esposizione di elementi di sostanza da sfiorare (o integrare) la totale nullità; non foss'altro che per la mancata indicazione e produzione del contratto collettivo ritenuto applicabile, per l'assoluta incomprendibilità dei conteggi [anch'essi senza alcun riferimento al contratto applicato per la loro redazione; e senza un preciso riferimento temporale (manca l'anno di riferimento delle mensilità) e con voci contrattuali inesistenti (la voce 'liquidazione')].

Ma tant'è.

Appare dirimente alla risoluzione della vicenda, senza volerla liquidare con formalismi processuali (che pure tanto formali non paiono), entrare nel merito della stessa, posto che le risultanze istruttorie sono state univoche nel far ritenere inesistente ogni rapporto di subordinazione tra il



ricorrente e la ditta F [REDACTED]

Afferma consolidata e risalente giurisprudenza che *“L'elemento che distingue la collaborazione autonoma da quella subordinata, e' dato dalla subordinazione tecnica e disciplinare, intesa come esecuzione della prestazione dovuta sulla base di direttive date di volta in volta dal datore di lavoro nell'esercizio del suo potere gerarchico. Riscontrata carenza di allegazione e prova in ordine all'elemento della subordinazione, deve essere dato valore preminente alla qualificazione attribuita dalle parti”* Cassazione civile sez. lav., 11 agosto 1994, n. 7374.

E' onere precipuo del lavoratore fornire prova del rapporto di subordinazione gerarchica esistente tra sé ed il presunto datore di lavoro, cui fanno da corollario, tra gli altri, i parametri della retribuzione fissa, del rispetto dell'orario di lavoro, della giustificazione delle assenze e malattie ecc..

Qualora sia impossibile o estremamente difficile fornire tale prova, gli elementi indiziari di cui sopra hanno comunque da essere gravi, precisi e concordanti.

E' infatti ritenuto indispensabile e necessario che colui che intende far valere tale tipo di rapporto fornisca la prova della sussistenza del vincolo di subordinazione e cioè l'assoggettamento “al potere direttivo, di controllo e disciplinare dell'organo di amministrazione della società” Cassazione civile sez. I, 11 gennaio 2001, n. 299.

Nulla di tutto ciò è avvenuto nel caso in esame.

Anzitutto, va osservato che già d'acchito la prospettazione di parte ricorrente risulta scarsamente verosimile, atteso che di tutti gli asseriti trasporti effettuati nell'arco di quasi un anno di preteso rapporto di lavoro a 35 ore settimanali, il ricorrente ha prodotto solo 13 ricevute di clienti forniti, e 2 scontrini per pedaggi autostradali.

Per altro, le difese dei convenuti hanno dimostrato come il C [REDACTED] T [REDACTED] G [REDACTED] fosse lavoratore autonomo regolarmente dotato della partita iva 02325860365 quale ditta individuale; rendendo altamente verosimile che il ricorrente operasse in assoluta autonomia, incarnando la figura classica del c.d. “padroncino”.

Sotto questo aspetto, i testi escussi hanno confermato che il C [REDACTED] T [REDACTED] era dotato di propria autonomia economica, tecnica e organizzativa ed era proprietario di un automezzo, o comunque utilizzava un automezzo di terzi e non della ditta F [REDACTED] (vedi testimonianza di E [REDACTED] S [REDACTED] del 22/11/2012 e di C [REDACTED] A [REDACTED] del 27/06/12), e che al trasportatore era stata affidata l'esecuzione di alcuni e saltuari servizi di trasporto, in sostituzione di altri padroncini o dipendenti della ditta F [REDACTED], che si trovavano in malattia o in ferie.

Nessuno dei testi escussi ha poi riferito di un benché minimo potere disciplinare e/o gerarchico esercitato dal sig. M [REDACTED] F [REDACTED] nei confronti del sig. C [REDACTED] T [REDACTED] G [REDACTED]. Né è



emerso men che meno potere gerarchico del F [redacted] in materia di ferie, permessi, orari o quant'altro, dovendosi ritenere che il ricorrente fosse assolutamente libero nella propria gestione del tempo lavorativo.

Neppure i due titolari degli esercizi commerciali cui veniva consegnata la merce di L [redacted] Bi [redacted] Srl hanno fornito apporti alle tesi attoree: A [redacted] C [redacted] titolare della [redacted] dichiarava di non conoscere il sig. Ca [redacted] Ta [redacted] G [redacted] e di non averlo mai visto; B [redacted] Ma [redacted] titolare di una pasticceria, pur avendolo visto, non era sicura per quanto tempo l'aveva incontrato: "l'avrò visto non so dire per qualche mese o per qualche anno, può essere che l'abbia visto negli ultimi anni (2010, 2011). Non so con che frequenza venisse a consegnare".

Da tutti gli elementi esposti emerge l'inesistenza di un rapporto di lavoro di tipo subordinato; ne consegue il rigetto del ricorso.

A fronte di tale conclusione, chi scrive è incompetente a decidere sulla domanda riconvenzionale svolta da parte F [redacted] atteso che trattasi di domanda di risarcimento danni nei confronti di soggetto non legato da rapporto lavorativo, e quindi di competenza del Giudice civile ordinario.

Superfluo addentrarsi nell'accertamento dell'esistenza o meno tra la ditta F [redacted] e L [redacted] Srl di un contratto di appalto ovvero di mero trasporto, a fronte della pacifica non applicabilità al caso in esame dell'art.29 Dlgs 276/2003.

Per ragioni di equità, a fronte della diversa posizione economica delle parti, le spese di lite vengono interamente compensate.

PQM

Il Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente sentenza:

1. rigetta il ricorso e dichiara la propria incompetenza funzionale a decidere sulla domanda riconvenzionale avanzata dalla ditta F [redacted] M [redacted]
2. compensa tra le parti in causa le spese del presente giudizio.

Reggio Emilia, li 10/1/2014

IL G.L.

Dr.ssa Elena Vezzosi

